Programma Nazionale Cultura FESR 2021-2027 |Codice CCI n. 2021IT16RFPR003 Decisione C (2022) 7959 del 28/10/2022. Presentazione delle proposte progettuali a valere sulla Linea di Azione 2.4.1. "*Realizzazione di interventi di prevenzione e messa in sicurezza dal rischio sismico dei luoghi della cultura*".

1. Premesse e finalità dell'intervento

Il presente Avviso è finalizzato alla raccolta e selezione di proposte progettuali per la realizzazione di interventi di prevenzione e messa in sicurezza dal rischio sismico dei luoghi della cultura di titolarità statale (Ministero della Cultura) e della Regione Siciliana, localizzati nelle Regioni Sardegna, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, caratterizzati da complessi di edifici o singoli edifici a più elevata vulnerabilità per motivi strutturali, storico-artistici o ambientali, in attuazione della Priorità 2 "*Efficientamento energetico e riduzione dei rischi legati ad eventi naturali catastrofici*", Obiettivo specifico "*RSO2.4. Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi da catastrofe la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici*", Linea di Azione "*2.4.1 Realizzazione di interventi di prevenzione e messa in sicurezza dal rischio sismico dei luoghi della cultura*" del Programma Nazionale Cultura 2021-2027.

L'Avviso è redatto in conformità con le prescrizioni regolamentari, con particolare riferimento ai criteri previsti dall'art. 73 del Reg. (UE) 2021/1060 contenente le disposizioni comuni applicabili ai fondi. In particolare, l'avviso esprime:

a) coerenza con le pertinenti condizioni abilitanti: l'avviso tiene conto della strategia contenuta nel Piano Straordinario Nazionale di Monitoraggio e Conservazione dei Beni Culturali Immobili, in particolare per quanto riguarda la definizione di criteri ed ordini di priorità, in particolare per quanto riguarda la localizzazione degli interventi in aree individuate mediante l'uso della carta del rischio del Ministero della Cultura e SecurArt;
b) assenza di parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni. In particolare, in relazione al criterio relativo all'assenza di parere motivato della Commissione Europea per infrazione, le verifiche effettuate sul sito della Commissione Europea, che raccoglie le procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE, confermano che il presente bando non prevede interventi che possano rientrare in procedure d'infrazione che metterebbero a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni;
c) garanzia che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva.

2. Dotazione finanziaria e caratteristiche del finanziamento

L'iniziativa in oggetto è finanziata con le risorse del Programma Nazionale Cultura 2021-2027, Priorità 2, Obiettivo specifico "RSO2.4.", Linea di Azione "2.4.1".

La copertura finanziaria ai fini del presente Avviso è di complessivi € 46.000.000 (Contributo comunitario + contributo nazionale).

2.1. Dimensione finanziaria minima dell'intervento

Non sono ammesse domande di finanziamento per cui la spesa ammissibile, come definita dal paragrafo 5, è inferiore ad euro 500.000,00 (IVA esclusa). Tale limite minimo di spesa dovrà essere mantenuto e rispettato, pena la revoca totale del contributo concesso, sia in fase di richiesta di eventuali variazioni che in fase di rendicontazione delle spese.
Le domande saranno ammesse in ordine di graduatoria fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

I finanziamenti oggetto del presente Avviso non si configurano come aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE in quanto connessi a progetti ed infrastrutture culturali e sociali non in grado di incidere sugli scambi e riconducibili a soggetti pubblici che svolgono attività istituzionale non configurabile come attività economica, ai sensi della normativa comunitaria.

2.2. Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche divieto di doppio finanziamento

Il finanziamento previsto da questo avviso può essere cumulato con altri contributi o forme di sostegno pubblico, secondo i principi e le regole di cumulo delle agevolazioni previste dalla normativa dell'Unione europea. Questo significa che il contributo concesso può essere combinato con altre forme di sostegno pubblico per finanziare diverse parti o fasi di un unico progetto o intervento, al fine di facilitare una più ampia copertura finanziaria.

A titolo esemplificativo, se il Programma Nazionale Cultura finanzia il 40% del valore di un progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest'ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all'interno del cosiddetto "doppio finanziamento", di cui è fatto sempre divieto.

Fermo restando il principio di cumulabilità, è tassativamente vietato il doppio finanziamento. Questo principio stabilisce che non è possibile ottenere il rimborso dello stesso costo di un intervento più volte utilizzando diverse fonti di finanziamento pubbliche, indipendentemente dalla loro natura.

Spetta ai beneficiari del contributo la responsabilità di garantire che le norme su cumulabilità e divieto di doppio finanziamento siano pienamente rispettate. È richiesta una precisa e dettagliata rendicontazione delle spese, con evidenza chiara della distinzione tra i vari contributi e delle specifiche quote di spesa che ogni contributo intende coprire.

L'amministrazione si riserva il diritto di effettuare controlli per verificare il rispetto delle norme di cumulabilità e del divieto di doppio finanziamento. La violazione di queste norme può comportare la revoca del contributo e l'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla legge.

3. Soggetti beneficiari del finanziamento

Possono accedere ai finanziamenti previsti nel presente Avviso le istituzioni di seguito indicate: Istituti e luoghi della cultura di titolarità statale (Ministero della Cultura) e della Regione Siciliana, localizzati nelle Regioni meno sviluppate (Sardegna, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) interessati agli interventi dell'Azione 2.4.1., titolari o aventi la disponibilità di complessi di edifici o singoli edifici ad elevata vulnerabilità per motivi strutturali, storico-artistici o ambientali.

Il proponente dovrà risultare eleggibile, secondo quanto previsto dal presente Avviso, dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile, dall'ambito di applicazione del FESR e dalla specifica Azione 2.4.1. del Programma.

4. *Interventi ammissibili*

Sono ammissibili gli interventi – anche già avviati prima della domanda di finanziamento purché le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità secondo quanto prescritto dal Regolamento delle Disposizioni Comuni ovvero non anteriormente al 1° gennaio 2021 – finalizzati alla prevenzione e messa in sicurezza dal rischio sismico (Azione 2.4.1.) dei luoghi della cultura statali e della Regione Siciliana situati nei complessi di edifici o in singoli edifici a più elevata vulnerabilità per motivi strutturali, storico-artistici o ambientali.

La priorità degli interventi da realizzare verrà definita sulla base di valutazioni nelle aree di riferimento da effettuarsi sulla base di analisi del rischio sismico e della vulnerabilità del patrimonio potenziale oggetto di intervento.

e tipologie di intervento proposte dovranno essere riconducibili ad una delle seguenti linee di intervento:

1. interventi strutturali finalizzati alla messa in sicurezza di edifici o complessi di edifici;
2. dispositivi di monitoraggio, telecontrollo e allertamento idonei alla prevenzione di eventi specifici;
3. gestione di assetti espositivi e di depositi idonei alla tutela di particolari categorie di beni.

Gli interventi, in particolare, sono stati classificati nelle seguenti tipologie:

1. Adeguamento sismico ai sensi del par.8.4.3 delle NTC2018;
2. Miglioramento sismico ai sensi del par.8.4.2 delle NTC2018;
3. Interventi locali ai sensi del par. 8.4.1 delle NTC2018;
4. Adeguamento statico;
5. Interventi riguardo dispositivi di monitoraggio, allarme e reazione legati ad eventi sismici;
6. Interventi finalizzati alla gestione di assetti espositivi e di depositi idonei alla tutela di particolari categorie di beni.

Più nel dettaglio, gli interventi di cui ai precedenti punti potranno riguardare (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

1. Interventi di rinforzo sulle strutture principali in elevazione;
2. Interventi di rinforzo sulle strutture di fondazione;
3. Interventi di rinforzo sui solai;
4. Interventi indiretti per miglioramento del comportamento delle strutture;
5. Interventi di installazione o adeguamento di dispositivi di monitoraggio, allarme e reazione finalizzati a prevenire e rilevare gli effetti di un evento sismico sulle strutture monitorate o finalizzati alla gestione degli assetti espositivi e di deposito idonei alla tutela di particolari categorie di beni.

Ai sensi dell'art. 73 comma 2 lettera f) del Reg.to (CE) 1060/2021, ove le operazioni siano cominciate - ovvero siano già avviate - prima della presentazione della domanda di finanziamento all'Autorità di gestione dovranno soddisfare i requisiti previsti dal predetto Regolamento ed essere coerenti con il diritto applicabile.

Inoltre, in applicazione del principio di stabilità delle operazioni, così come disciplinato dall'art. 65 del citato Regolamento, entro 5 anni dal pagamento finale al Beneficiario i beni oggetto di finanziamento devono mantenere la loro destinazione d'uso e non essere alienati e non è possibile, altresì, introdurre modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli interventi finanziati nell'ambito del presente avviso devono essere terminati entro il 31.12.2027 anche in presenza di interferenze di cantiere o altre circostanze impreviste, salvo eventuali deroghe. I beneficiari devono adeguatamente pianificare e gestire i lavori per rispettare queste scadenze, assumendosi la responsabilità per eventuali ritardi. L'inosservanza di questi termini potrebbe comportare sanzioni, inclusa la revoca del finanziamento. L'ente erogatore ha la facoltà di condurre controlli per assicurare il rispetto dei termini e delle condizioni stabilite.

5. *Spese ammissibili e eleggibilità della spesa*

Per la realizzazione degli interventi previsti nel presente Avviso sono ammissibili le opere definite tali dalla normativa nazionale ed europea, tra cui le definizioni di cui all'art. 63 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e al D.P.R. n. 22/2018.

Pertanto, nelle more dell'eventuale approvazione delle relative regole nazionali aggiornate, di cui al citato articolo 63, si ritengono ammissibili (a titolo esemplificativo e non esaustivo), le seguenti tipologie di spesa:

a) lavorazioni necessarie a conseguire l'obiettivo di messa in sicurezza strutturale dell'immobile, ivi inclusi oneri di sicurezza e opere edili e impiantistiche strettamente connesse agli interventi strutturali oggetto di finanziamento. All'interno delle opere edili strettamente necessarie possono essere comprese, per questa voce di spesa, eventuali costi relativi alla rimozione e smaltimento di amianto;
b) fornitura, installazione e posa in opera di dispositivi di monitoraggio, allarme e reazione per eventi sismici e/o finalizzati alla gestione di assetti espositivi e di depositi idonei alla tutela di particolari categorie di beni per la realizzazione del progetto di prevenzione e messa in sicurezza dal rischio sismico (di cui al precedente art. 4), ivi inclusi oneri di sicurezza e opere edili strettamente necessarie. All'interno delle opere edili strettamente necessarie possono essere comprese, per questa voce di spesa, eventuali costi relativi alla rimozione e smaltimento di amianto;
c) progettazione, direzione lavori, rilievi e indagini, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione degli impianti, redazione attestati di prestazione energetica, verifica tecnica/valutazione della sicurezza sismica; sono ammissibili tra le voci di spesa di cui alla presente lettera, i costi per il personale del soggetto richiedente purché riconosciute come incentivo ai sensi e nel rispetto del Codice dei contratti vigente;
d) Opere funzionali a garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima di cui al paragrafo 9 e la riduzione/eliminazione degli impatti ambientali nel rispetto del principio DNSH di cui al paragrafo 8;
e) imposta sul valore aggiunto (IVA) nei limiti di quanto previsto dall'art. 64 del Regolamento (UE) 1060/2021.

In ogni caso, le spese devono essere:

- pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento proposto e ammesso a finanziamento;
- effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
- sostenute nel periodo di eleggibilità delle spese (1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2029);
- contabilizzate, ossia registrate nel sistema contabile del soggetto beneficiario e nel sistema di gestione contabile del programma;
- previste dall'Intervento ammesso a finanziamento ed indicate nel quadro economico definitivo di spesa al netto delle economie conseguite in seguito all'aggiudicazione di gara (c.d. ribassi d'asta);
- legittime, ossia sostenute in conformità delle norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, a titolo meramente esemplificativo, in materia fiscale e contabile, in materia di appalti pubblici, di pari opportunità e ambiente, in materia di pubblicità e trasparenza, ivi comprese quelle rinvenienti, ove applicabili, dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

L'Autorità di Gestione si riserva di prevedere eventuali specificazioni nei disciplinari d'obbligo che saranno sottoscritti con i beneficiari ammessi a finanziamento.

6. *Termini e modalità di presentazione della domanda di finanziamento*

La domanda di finanziamento, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'istituzione richiedente, completa degli allegati di cui al presente Avviso e specificati nei successivi paragrafi, deve essere inviata, pena l'esclusione, entro le ore 23.59 del giorno 31 maggio 2024 via posta elettronica al seguente indirizzo mail: sg.adg-pncultura@cultura.gov.it, salvo eventuali proroghe disposte dall'Autorità di Gestione.

La trasmissione dovrà recare nell'oggetto la seguente dicitura: PN Cultura 2021-2027 e Linea di Azione 2.4.1. "*Realizzazione di interventi di prevenzione e messa in sicurezza dal rischio sismico dei luoghi della cultura*".

6.1 Contenuti generali della domanda di finanziamento e allegati alla domanda

La domanda di finanziamento (**Allegato 1**) sarà resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Nella domanda dovranno essere indicati i seguenti elementi essenziali:

- i dati anagrafici del legale rappresentante o di un suo delegato;
- i dati identificativi del soggetto proponente, compreso l'indirizzo di Posta Elettronica (Certificata) attivo al quale l'Amministrazione trasmetterà tutte le comunicazioni sia nella fase di selezione e valutazione delle proposte, sia nella fase di realizzazione;
- i recapiti del referente per il progetto proposto;
- la descrizione sintetica del progetto (titolo ed abstract);
- la localizzazione dell'edificio nel quale saranno realizzati gli interventi oggetto della richiesta di finanziamento, completa di indirizzi ed estremi catastali;
- la dichiarazione della piena disponibilità dei beni immobili oggetto di intervento;
- livello della progettazione eventualmente già disponibile;
- nel caso di interventi già avviati, la dichiarazione attestante la copertura finanziaria degli interventi avviati e delle spese già sostenute (importi e data);
- la dichiarazione relativa alla sussistenza delle condizioni che permettono di accedere alle premialità previste al punto 7.3 del presente Avviso;
- le dichiarazioni del rispetto del principio del DNSH, delle norme comunitarie e nazionali applicabili, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), della normativa relativa al cumulo del finanziamento e della normativa relativa al divieto di doppio finanziamento;
- l'impegno a realizzare l'intervento entro il 31.12.2027

In allegato alla domanda dovrà essere presentata la seguente documentazione:

1) Scheda di presentazione della proposta progettuale (**Allegato 2 all'Avviso**), contenente le seguenti informazioni essenziali:
 - le caratteristiche puntuali dell'intervento e i dati tecnici della proposta di progetto;
 - l'indicazione della tipologia di interventi per i quali si richiede il contributo;
 - le informazioni generali di progetto, le modalità di attuazione, gli indicatori di output;
 - gli elementi economici e le milestone di progetto
2) Relazione tecnico-illustrativa della Proposta progettuale, comprensiva di analisi storico – critica dell'immobile ai sensi del par.8.5.1 delle NTC2018, da fornire secondo il Modello di cui **all'Allegato 3** all'Avviso.
3) Quadro economico previsionale;
4) Cronoprogramma temporale e finanziario;
5) Analisi di vulnerabilità statica e sismica dell'immobile oggetto di messa in sicurezza strutturale redatta da un tecnico abilitato finalizzata all'individuazione, ove presenti, delle carenze strutturali dell'immobile ante operam da redigere in accordo al cap.8 delle NTC2018 e alle linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni di cui al D.M. n. 58 del 28/02/2017 e ss.mm.ii;
6) Verifica climatica (c.d. *Climate Proofing*) **secondo l'Allegato 4** (DSAN Resilienza climatica screening) e **l'Allegato 4-bis** (DSAN Resilienza climatica analisi dettagliata) all'Avviso
7) Ulteriore documentazione, se disponibile:
 - Eventuale provvedimento di verifica e/o validazione del progetto riferito al livello di progettazione conseguito;
 - Codice Unico di Progetto (CUP), ove già acquisito;
 - Altra documentazione progettuale (es. documentazione sismica completa di progetto prevista dal cap.8 delle NTC2018 redatta secondo lo schema previsto dalle lettere da a) a f) del par.8.7.5 delle NTC2018 con l'individuazione, inoltre, dell'incremento di Classi di rischio sismico dell'edificio nel passaggio da ante a post operam. valutato secondo D.M. n. 58 del 28/02/2017 e ss.mm.ii., computo metrico estimativo, elaborati grafici), laddove disponibile.

7. Procedura di selezione delle domande e valutazione dei progetti

La concessione del finanziamento sarà determinata in base al punteggio ottenuto tramite valutazione effettuata da un'apposita Commissione istituita presso l'Autorità di gestione, a seguito di istruttoria di ammissibilità formale e sostanziale delle domande, sulla base dei criteri di valutazione adottati dall'Autorità di Gestione.

Tale Commissione, istituita con apposito decreto, potrà essere composta sia da personale dello stesso Ministero che da esperti esterni e essere coadiuvata da uno specifico supporto tecnico-operativo per le fasi di istruttoria delle candidature. La Commissione sarà inoltre integrata da 2 membri designati dalla Regione Siciliana i quali potranno partecipare a tutte le attività istruttorie previste, limitatamente alla selezione delle operazioni localizzate nel territorio della Regione Siciliana.

L'iter sarà strutturato come di seguito indicato:

- verifica di ammissibilità formale;
- verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale;
- valutazione.

Nel corso dell'istruttoria, la Commissione può richiedere, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo:

1. nella fase di ammissibilità formale, il rilascio di dichiarazioni, al netto di quelle previste quali obbligatorie a pena di esclusione, nonché la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, al fine di rendere la domanda formalmente ammissibile, nel rispetto dei principi di leale collaborazione;
2. per le fasi successive del percorso istruttorio (ammissibilità sostanziale, valutazione) l'acquisizione, in un'unica soluzione, di chiarimenti nonché di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili.

7.1. Istruttoria di ammissibilità formale

La verifica di ammissibilità formale, che verrà svolta dalla citata Commissione appositamente costituita, è finalizzata ad accertare, secondo quanto disposto dal presente Avviso:

- Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative.
- Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento (rispetto dei tempi).
- Completezza della domanda di finanziamento.
- Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (bandi, manifestazione di interessi), dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile e dall'ambito di applicazione del FESR.
- Conformità al diritto applicabile, nel caso di progetti avviati prima della presentazione della domanda di finanziamento

Le domande di finanziamento non pervenute nei termini e con le modalità di cui al presente Avviso e le domande che dovessero risultare non ammissibili a seguito della verifica di ammissibilità formale saranno escluse e non ammesse all'istruttoria di ammissibilità sostanziale e quindi alla valutazione di merito. Dell'esclusione sarà data comunicazione a mezzo pec al soggetto proponente.

7.2. Istruttoria di ammissibilità sostanziale

La valutazione di ammissibilità sostanziale delle domande viene effettuata al fine di verificare i seguenti aspetti:

- Coerenza con la strategia del Programma e dell'obiettivo specifico
- Rispetto dei principi orizzontali di cui all'art.9 e all'art. 73 paragrafo 1 del Regolamento (UE)2021/1060 e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con Disabilità.

- Coerenza con le pertinenti condizioni abilitanti (cfr par. 1).
- Assenza di operazioni che sono oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione specifico (cfr par. 1).
- Conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti e di aiuti di stato nonché specifiche dei fondi SIE, ivi compreso l'impegno del soggetto beneficiario di applicare, in sede di gara per l'affidamento di appalti di lavori, le disposizioni che garantiscono i trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, in conformità alle pertinenti disposizioni in materia di contratti pubblici.
- Coerenza delle operazioni selezionate con l'ambito di applicazione del fondo interessato e con le categorie di intervento associate alla procedura.
- Conformità delle operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio rispetto all'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e di tenere in debito conto la valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva (cfr par. 1).
- Rispetto del principio DNSH, in coerenza con la giustificazione e le misure di mitigazione individuate nella valutazione DNSH, volte a prevenire, ridurre e compensare qualsiasi rischio significativo per l'ambiente.
- Compatibilità del cronoprogramma dell'intervento con i termini fissati dalla procedura e con le scadenze del programma.
- Rispondenza della localizzazione geografica dell'operazione con l'ambito di intervento previsto dalla procedura: localizzazione in zona sismica (individuazione sulla base delle evidenze/mappature presenti nei sistemi informativi Carta del Rischio e SecurArt e in coerenza con criteri e ordini di priorità definiti dal Piano Straordinario Nazionale di Monitoraggio e Conservazione dei Beni Culturali Immobili)
- Garanzia di immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno 5 anni
- Utilizzo dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nelle procedure di acquisto delle Pubbliche Amministrazioni, in coerenza con le politiche nazionali in materia di Green Public Procurement
- rispetto della normativa di settore applicabile

7.3 La valutazione di merito dei progetti

La valutazione di merito dei progetti sarà svolta tenendo conto dei seguenti parametri e a ciascuno sarà assegnato un punteggio in base al grado di raggiungimento del requisito secondo la tabella di seguito riportata:

	Criteri di valutazione - Descrizione criterio	Punteggio max assegnabile
A.1	Valutazione integrata del livello del rischio sul bene: - Pericolosità sismica e altri fattori ambientali o connessi ad azioni antropiche (modifiche dell'assetto strutturale, presenza di carichi non congrui con la capacità resistente della struttura, ecc.); - Vulnerabilità sismica (tipologia strutturale, costruttiva ed architettonica, destinazione d'uso, stato di degrado e di vetustà, presenza di patrimonio culturale mobile e di quello connesso alle strutture murarie (affreschi, statue, apparati architettonici decorativi importanza storico-artistica/eccezionalità, ecc.); - Esposizione (distribuzione territoriale dei beni culturali immobili, il numero di beni culturali presenti e la loro densità, la presenza e la numerosità di fruitori, il valore simbolico dei beni coinvolti).	fino a 25
A.2	Qualità economico-finanziaria del progetto in termini di economicità della proposta (rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi) e di sostenibilità finanziaria (disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti)	fino a 18

A.3	Adozione di soluzioni progettuali tecnologicamente innovative	fino a 13,5
A.4	Adozione di soluzioni progettuali in grado di migliorare le prestazioni ambientali	fino a 13,5
A.5	Aderenza ai "Principi Europei di Qualità per gli interventi finanziati dall'Unione europea con un impatto potenziale sul patrimonio culturale"	fino a 10
	Punteggio criteri di valutazione	**fino a 80**

Inoltre, potranno essere valutate delle premialità sulla base dei seguenti aspetti a cui assegnare un ulteriore punteggio secondo la tabella di seguito riportata:

B	Criteri di premialità - Descrizione criterio	Punteggio max assegnabile
B.1	Intervento che agevola la fruizione da parte di persone con disabilità e/o con bisogni speciali in un modo innovativo	fino a 4
B.2	Intervento che prevede ricadute in termini di occupazione aggiuntiva nel medio-lungo periodo in particolare di giovani e donne	fino a 4
B.3	Progetto che favorisce sinergie/collegamenti con azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali	fino a 4
B.4	Disponibilità di piani di finanziamento complementare, anche attraverso fondi privati, dei siti culturali per garantire l'autosostenibilità finanziaria degli stessi e quindi l'adeguata realizzazione degli interventi previsti	fino a 8
	Punteggio criteri di premialità	**fino a 20**

A parità di punteggio, sarà data priorità alla proposta di interventi di prevenzione e messa in sicurezza sismica che prevede per il medesimo luogo della cultura il contestuale intervento di efficientamento energetico a valere sull'azione 2.1.1.

La Commissione nella fase di valutazione attribuirà a ciascuna domanda ammissibile un punteggio da 0 a 100 sulla base dei criteri di valutazione e di premialità indicati nei precedenti paragrafi. Con riferimento ai criteri di valutazione, il punteggio massimo ottenibile da ciascun progetto è 80. I criteri di premialità, invece, possono concorrere al punteggio complessivo per un massimo di 20 punti.

A seguito dell'attribuzione del punteggio ad ogni progetto, sarà determinata la graduatoria e saranno ammissibili le proposte che avranno raggiunto il punteggio minimo di sufficienza pari a 40, al netto dell'attribuzione di eventuali punti di premialità, in ordine decrescente di graduatoria.

Sulla base della graduatoria di merito, la Commissione provvederà alla formazione dell'elenco definitivo delle proposte ammissibili a finanziamento nel rispetto dell'ordine di graduatoria, che sarà quindi trasmesso all'Autorità di Gestione del Ministero della Cultura, che provvederà alla relativa approvazione con decreto ministeriale, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Cultura. La pubblicazione del decreto varrà quale pubblicità legale agli effetti di legge.

Prima dell'adozione del provvedimento di ammissione a finanziamento delle domande verrà notificato ai proponenti non ammessi a finanziamento un preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 e ss. mm. e ii. contenente le motivazioni che giustificano il rigetto. Entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal ricevimento del preavviso di rigetto il richiedente ha la facoltà di presentare al Ministero della Cultura memorie e/o opposizioni scritte, adeguatamente motivate e argomentate ed eventualmente

corredate da documenti, che saranno valutate ai fini della decisione finale. Trascorsi 10 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto, in assenza di motivate osservazioni e/o controdeduzioni scritte o nel caso in cui le osservazioni e/o controdeduzioni prodotte non siano idonee a riformulare la decisione, l'Autorità di Gestione procederà ad indicare nel provvedimento di ammissibilità le domande non ammesse.

Nel caso in cui si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, l'Autorità di Gestione potrà procedere allo scorrimento della graduatoria, previo impegno del soggetto interessato a realizzare l'intervento nei termini indicati dal presente Avviso.

8. Obblighi connessi al rispetto del principio di "non arrecare danno significativo" (DNSH)

Le proposte progettuali dovranno rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/1060, al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) agli obiettivi ambientali individuati nell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 852/2020.

In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE n. 852/2020, un'attività economica arreca un danno significativo:

A) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
B) all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
C) all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
D) all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
E) alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
F) alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

È obbligo del proponente sulla base delle spese ammissibili previste dal paragrafo 5, garantire il rispetto del principio DNSH *ex-ante*, mediante la compilazione del modello allegato al presente Avviso (cfr. **Allegato 1** all'Avviso, punto relativo al rispetto DNSH5 – DSAN rispetto DNSH)[1].

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH ex ante, dovranno essere inserite all'interno dei bandi di gara e dei contratti, specifiche clausole per gli operatori economici, in modo tale da garantire:

- L'ottimizzazione dei sistemi tecnici e delle soluzioni impiantistiche utilizzando le migliori tecnologie possibili, al fine di garantire il comfort termico agli occupanti anche a temperature estreme.
- L'utilizzo dei requisiti CAM edilizia (D.M. 23 giugno 2022 n.256) orientati ai principi della sostenibilità dei prodotti e della gerarchia dei rifiuti, con priorità sulla prevenzione dei rifiuti e su una gestione incentrata sulla preparazione il riuso e il riciclo dei materiali. In particolare, si dovrà garantire che il 70% dei rifiuti da

[1] Un utile strumento di orientamento sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto dei requisiti DNSH è rappresentato dalla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) - Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022.

costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale di cui alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere saranno preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti per sostituire altri materiali, in conformità con la gerarchia dei rifiuti e il protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Nello specifico:

- Il disciplinare di gara dovrà richiedere il Piano di gestione dei rifiuti e del piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva in linea con quanto previsto dai CAM vigenti.
- Il disciplinare di gara dovrà altresì prevedere che l'appaltatore fornisca, in fase di presentazione del progetto il Censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA).

- l'utilizzo, da parte degli operatori economici, di componenti e materiali da costruzione che non contengono amianto o sostanze estremamente preoccupanti incluse nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006;
- in fase di cantiere, adozione misure per ridurre le emissioni di rumore e le emissioni di polveri e sostanze inquinanti durante i lavori di costruzione.
- Per quanto possibile, azioni volte all'utilizzo di materiali e prodotti caratterizzati da un basso impatto ambientale valutato in termini di analisi dell'intero ciclo di vita (LCA) come certificato da dichiarazioni rilasciate da enti indipendenti credibili e riconosciuti (Ecolabel UE o altre etichette ambientali di tipo I, EPD o altre etichette ambientali di tipo III)".

Si ritengono inoltre assolti ex-ante i requisiti DNSH per le seguenti spese, in funzione della loro natura, in quanto non si considera possano procurare un danno significativo:

1. progettazione, direzione lavori, rilievi e indagini, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione degli impianti, redazione di diagnosi energetiche, redazione attestati di prestazione energetica;
2. imposta sul valore aggiunto (IVA);
3. costi generali per la definizione e gestione del progetto.

È opportuno esplicitare fin da ora che, ai fini del rispetto del principio del DNSH in itinere, gli elementi essenziali necessari all'assolvimento del DNSH dovranno essere indicati nei decreti di finanziamento e negli specifici documenti tecnici di gara, (ad esempio: eventualmente prevedendo meccanismi amministrativi automatici che comportino la sospensione dei pagamenti e l'avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto del DNSH). Per garantire il rispetto del principio DNSH durante l'intero processo, è fondamentale che tutti gli elementi necessari per assicurare il DNSH siano chiaramente definiti nei documenti tecnici di gara. Potrebbero essere inclusi meccanismi amministrativi automatici che, ad esempio, prevedano la sospensione dei pagamenti e la centralizzazione del procedimento in caso di violazioni del principio DNSH.

Allo stesso modo, una volta attivati gli appalti, sarà utile che il documento d'indirizzo alla progettazione fornisca indicazioni tecniche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH, mentre i documenti di progettazione, capitolato e disciplinare dovranno riportare indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio affinché sia possibile indicare anche negli stati di avanzamento dei lavori una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio. Infatti, nella fase di attuazione del PN, il soggetto responsabile per l'attuazione del progetto dovrà dimostrare se la stessa sia stata effettivamente realizzata senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali.

A lavorazioni ultimate, sarà effettuata la verifica del principio DNSH "ex post", secondo la check list seguente**Tempo di svolgimento**	**n.**	**Elementi di controllo**	**Regolamento UE 2020/852**	**Documentazione necessaria (dichiarazioni e certificazioni) che il soggetto beneficiario dovrà presentare alla fine dei lavori.**
ex-post	1	È verificato il risparmio energetico relativo all'intervento, come certificato in fase di progettazione.	Punto 1	**Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato o sistemi di rendicontazione da remoto;**
	2	È verificata l'adozione delle misure previste relative all'adattabilità ai cambiamenti climatici.	Punto 2	**Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata.**
	3	Si è provveduto al corretto recupero e riciclaggio dei rifiuti secondo quanto stabilito in fase di progettazione.	Punto 4	**Relazione finale con evidenza dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione di recupero "R".**
	4	Sono stati utilizzati materiali non contenenti amianto o sostanze molto preoccupanti come individuate dal Reg. REACH (CE 1907/2006). Sono stati preferiti materiali e prodotti caratterizzati da un basso impatto ambientale come certificato da dichiarazioni rilasciate da enti indipendenti credibili e riconosciuti	Punto 5	**Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate**

9. *Obblighi connessi al rispetto del principio di Climate Proofing*

Sulla base delle prescrizioni contenute nel Programma Nazionale "Cultura e Sviluppo" 21-27 e nella "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" del citato PN, l'Avviso prevede tra i criteri di ammissibilità sostanziale dei progetti la "Garanzia di immunizzazione degli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture", cosiddetto criterio del "*Climate Proofing*".

Alla luce delle Linee Guida nazionali per la valutazione del *Climate Proofing*, il Ministero si è dotato di una propria metodologia per dimostrare la compatibilità dei progetti finanziati con le risorse del Programma FESR.

I seguenti allegati sono finalizzati a supportare i beneficiari nel percorso di valutazione di tale principio.

- **Allegato 4** - DSAN relativa alla fase di screening (analisi di vulnerabilità) e relativi risultati, tenendo conto che tale analisi è necessaria nei casi di interventi di ristrutturazioni importanti[2]**.**

[2] Per gli interventi di efficienza energetica, in coerenza con quanto definito nel Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 che recepisce la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici (Energy Performance of Buildings Directive - EPBD16), è da considerarsi "ristrutturazione importante" quella che interessi almeno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. Per tutte le altre ristrutturazioni di edifici (con finalità antisismica o altre finalità), si considera come "ristrutturazione importante" un intervento il cui volume interessato superi il 25% del volume complessivo dell'edificio. I progetti integrati che prevedano sia interventi di efficientamento energetico sia altri interventi strutturali/funzionali, rientrano nella fattispecie "ristrutturazione importante" qualora il progetto interessi almeno il 25% della volumetria complessiva dell'edificio.

- **Allegato 4bis** - DSAN relativa alla fase di analisi dettagliata (analisi di rischio) SOLO se dallo screening (Allegato 4) è necessario proseguire con tale tipo di analisi.

Per ogni utilità, verrà predisposto in data 22 febbraio 2024 un *webinar* a cura dell'Autorità di Gestione e con il supporto dell'assistenza tecnica Invitalia nel quale verranno forniti ulteriori elementi utili anche per meglio comprendere i vincoli e le richieste per il rispetto del principio del DNSH e del Climate Proofing. Se necessario, saranno, a seguire, predisposte apposite risposte a FAQ eventuali.

10. Disposizioni finali e rinvio

Tutte le informazioni inerenti alla pubblicazione e agli esiti degli inviti a presentare proposte saranno pubblicate sul sito web del Programma al seguente indirizzo: www.pncultura2127.cultura.gov.it .

Il presente Avviso, inoltre, è inviato alle istituzioni interessate e pubblicato sul sito web del Ministero della Cultura.

Gli indicati adempimenti hanno valore di notifica nei confronti degli interessati.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme comunitarie e nazionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e dei programmi di riferimento settoriale.

L'AUTORITA' DI GESTIONE
(Dott. Nicola Macrì)

Firmato digitalmente da:
NICOLA MACRI'

Allegati:

- Allegato 1 – Domanda relativa all' Azione 2.4.1.
- Allegato 2 - Scheda per la presentazione della proposta progettuale
- Allegato 3 – Modello di relazione tecnico-illustrativa della proposta progettuale
- Allegato 4 - DSAN Resilienza climatica screening
- Allegato 4 bis - DSAN Resilienza climatica analisi dettagliata